

Votazione popolare del 22 settembre 1985 Spiegazioni del Consiglio federale

Su che cosa si vota?

Coordinamento dell'inizio dell'anno scolastico
Per evitare le difficoltà derivanti dal fatto che in certi Cantoni l'anno scolastico inizia dopo le vacanze estive e in altri in primavera, una nuova disposizione costituzionale prevede che l'anno scolastico inizia in tutta la Svizzera tra metà agosto e metà settembre.

Spiegazioni: pagine 3-5
Testo in votazione: pagina 2

Innovazioni e posti di lavoro

Per tenere il passo con il rapidissimo evolversi della tecnica e per assicurare e creare nuovi posti di lavoro, la Svizzera ha bisogno di innovazioni tecniche. La «garanzia contro i rischi dell'innovazione a favore delle piccole e medie aziende» promuove appunto queste innovazioni.

Spiegazioni: pagine 6-9
Testo in votazione: pagine 10-14

Nuovo diritto matrimoniale e successorio

Il diritto matrimoniale e successorio tuttora vigente risale al 1907 e non corrisponde più alla situazione e alle concezioni della nostra società. La revisione proposta, elaborata nell'interesse della famiglia, si attiene ai capisaldi della nostra tradizione e pone in primo piano la comune responsabilità dell'uomo e della donna in seno alla famiglia.

Spiegazioni: pagine 15-22
Testo in votazione: pagine 23-47

Raccomandazione ai votanti

Per i motivi suesposti, Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare, il 22 settembre 1985:

- SÌ al coordinamento dell'inizio dell'anno scolastico
- SÌ alla garanzia contro i rischi dell'innovazione a favore delle piccole e medie aziende
- SÌ al nuovo diritto matrimoniale e successorio



Primo oggetto: Coordinamento dell'inizio dell'anno scolastico in tutti i Cantoni

Testo in votazione

Decreto federale

del 5 ottobre 1984

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 27 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Nella scuola dell'obbligo, l'anno scolastico comincia tra metà agosto e metà settembre.

Disposizioni transitorie

Art. 4 cpv. 2

² Per l'introduzione dell'ordinamento inerente all'inizio dell'anno scolastico giusta l'articolo 27 capoverso 3^{bis} è lasciato loro* un termine di cinque anni. Le misure di cui all'articolo 27 capoverso 4 sono prese dal Consiglio federale in via d'ordinanza. Esso ne informa l'Assemblea federale.

(Si tratta del controprogetto dell'Assemblea federale all'iniziativa popolare «per il coordinamento dell'inizio dell'anno scolastico in tutti i Cantoni», la quale è stata ritirata in favore del controprogetto medesimo.)

* Vale a dire ai Cantoni.

Situazione iniziale

In certi Cantoni, l'anno scolastico inizia dopo le vacanze estive, in altri in primavera. Questa diversa regolamentazione ha sempre causato difficoltà. In caso di cambiamento di domicilio capita spesso che i bambini debbano ripetere una classe o seguire un insegnamento ormai già troppo avanzato per le loro possibilità. A farne le spese sono però anche molti apprendisti ed allievi che intendono frequentare una scuola di commercio o d'arti e mestieri in un altro Cantone.

Da anni, la **Conferenza intercantonale dei capi** di dipartimento della pubblica educazione si adopera per cambiare questa situazione. Già nel 1967, aveva raccomandato che tutte le scuole cominciasse a fine estate e questa sua raccomandazione fu poi ripresa in un concordato approvato da ben 21 Cantoni. Nondimeno l'inizio dell'anno scolastico a fine estate non è ancora stato introdotto in tutti i Cantoni.

Vista l'impossibilità di giungere a una soluzione unitaria concordata fra i Cantoni, da più parti si chiese allora l'intervento della Confederazione. Tre Cantoni (Zugo 1978, Svitto 1979 e Lucerna 1981) presentarono a tal fine un'**iniziativa cantonale** e un consigliere nazionale un'**iniziativa parlamentare**. Infine, nel 1981, fu depositata l'**iniziativa popolare** «per il coordinamento dell'inizio dell'anno scolastico in tutti i Cantoni», corredata di 104 750 firme valide.

Tutte queste iniziative, formulate in termini assai generici, si limitavano a chiedere che alla Confederazione venisse conferita la competenza di stabilire per legge l'inizio dell'anno scolastico, poco importa se in primavera o in autunno. In caso di votazione popolare su queste iniziative, i votanti non avrebbero dunque saputo quando effettivamente sarebbe poi cominciato l'anno scolastico in tutta la Svizzera.

Questa lacuna è ora colmata con la soluzione proposta dal Consiglio federale e dal Parlamento. La nuova disposizione costituzionale stabilisce infatti chiaramente che «nella scuola dell'obbligo, l'anno scolastico comincia tra metà agosto e metà settembre».

Gli obiettivi dell'iniziativa essendo soddisfatti, i suoi autori l'hanno ritirata in favore del nuovo articolo costituzionale.

Secondo oggetto: Garanzia contro i rischi dell'innovazione a favore delle piccole e medie aziende

Situazione iniziale

Da anni, il mondo economico internazionale è contraddistinto da un rapidissimo succedersi di mutamenti tecnici. Scienza e tecnica compiono progressi strepitosi, non fosse che nei campi della microelettronica, dei calcolatori, dell'informatica e delle comunicazioni. La Svizzera deve tenere il passo con questa evoluzione. Per poter padroneggiare il conseguente processo d'adattamento, rimanere competitivi ed assicurare a lungo termine la piena occupazione **abbiamo bisogno di « innovazioni » tecniche.**

In virtù della Costituzione, lo Stato deve contribuire alla sicurezza economica dei cittadini e lottare contro la disoccupazione. A tal fine, accorda per esempio sussidi alle regioni di montagna e a quelle economicamente minacciate ed incoraggia le esportazioni. Tutti questi provvedimenti hanno, fondamentalmente, carattere promozionale. E' in questo contesto, ora ampliato alle piccole e medie aziende di tutto il Paese, che dovrà inserirsi la garanzia contro i rischi dell'innovazione.

E' un dato di fatto che **piccole e medie aziende** dinamiche sono particolarmente ricche d'inventiva e potenzialmente inclini ad orientarsi verso nuovi mercati e nuovi sbocchi commerciali. Tuttavia, proprio giovani imprese non ancora affermate e prive di relazioni bancarie ben collaudate incontrano spesso difficoltà per procurarsi i fondi necessari. Significative invenzioni ideate in Svizzera vengono così concretizzate e sfruttate all'estero. E' andata così per l'orologio a diapason, per la macchina fotografica a sviluppo istantaneo e per i freni antibloccanti delle automobili.

La garanzia contro i rischi dell'innovazione deve contribuire a colmare le lacune ancora esistenti nel finanziamento delle piccole e medie aziende. Occorre assicurare loro possibilità almeno pari a quelle della concorrenza straniera.

Dalla metà degli anni '70, in Svizzera sono scomparsi molti posti di lavoro; eppure il numero delle donne e degli uomini in età lavorativa non cessa di aumentare. Se non si riuscirà a creare nuovi posti di lavoro, i problemi dell'occupazione si faranno ancora più acuti.

La garanzia contro i rischi dell'innovazione consoliderà, nell'interesse di ampi strati della popolazione, i provvedimenti già presi per creare posti di lavoro attrattivi e di sicuro avvenire.

Il contenuto della garanzia

Un franco su due guadagnato in Svizzera proviene dalle esportazioni. Il nostro Paese ha dunque bisogno di imprese che, con prestazioni e prodotti di avanguardia, siano in grado di fronteggiare la concorrenza internazionale. Ebbene, a tal fine ci vuole denaro. Nel nostro Paese però, contrariamente a quanto avviene per esempio negli USA o in Giappone, l'approntamento del capitale necessario, il cosiddetto capitale-rischio, è troppo poco promosso. Il nuovo ordinamento si prefigge proprio di ovviare a questa situazione. Esso autorizza la Confederazione ad agevolare il finanziamento di innovazioni tecniche di piccole e medie aziende accordando una garanzia ai finanziatori o ai fideiussori (per es. privati, banche, casse pensioni).

Quattro condizioni devono essere in particolare adempite:

- l'azienda beneficiaria non deve di regola occupare più di 500 persone;
- il prodotto, il procedimento o il servizio che si intende studiare o sviluppare deve essere di tecnologia avanzata;
- imprenditore e finanziatore devono assumere insieme almeno la metà del rischio;
- il progetto deve avere prospettive di commercializzazione.

La garanzia non è accordata direttamente all'azienda bensì ai finanziatori o fideiussori che, con fondi propri, partecipano al rischio del progetto. Essi sono responsabili anche dell'impiego accurato dei fondi garantiti dalla Confederazione.

La validità del decreto istitutivo della garanzia è **limitata a dieci anni**. L'ammontare globale delle garanzie non può superare i 100 milioni di franchi. Eventuali perdite saranno coperte anzitutto con i premi che la Confederazione riscuoterà ogni anno per le garanzie accordate.

La garanzia contro i rischi dell'innovazione è completata con talune agevolazioni fiscali, anch'esse limitate a dieci anni: le imprese beneficiarie saranno esonerate dalla tassa di emissione ed i loro finanziatori privati potranno dedurre dal reddito imponibile per l'imposta federale diretta le eventuali perdite subite, fino a un importo di 10 000 franchi.

Argomenti pro e contro

Contro il decreto istitutivo della garanzia, sebbene accettato a larga maggioranza dal Parlamento, è stato lanciato il referendum. Qui di seguito, il Consiglio federale risponde agli argomenti fattigli pervenire dal Comitato promotore del referendum:

Comitato: *In Svizzera non mancano invenzioni né sviluppi tecnici. La loro realizzazione non dipende unicamente dal livello tecnologico, ma soprattutto dalle loro possibilità di commercializzazione e di successo.*

Consiglio federale: Le prospettive di commercializzazione e di successo aumenteranno se i risultati della ricerca saranno più rapidamente trasformati in prodotti competitivi, ed è proprio ciò che vuole la garanzia contro i rischi dell'innovazione.

Comitato: *Un progetto che, con cognizione di causa, l'imprenditore medesimo, da solo od insieme con la sua banca, ritiene troppo rischioso per potersene assumere la responsabilità non deve essere realizzato con i soldi del contribuente.*

Consiglio federale: La garanzia è accordata soltanto se vi sono prospettive di commercializzazione del prodotto in questione. In caso contrario, per esempio se il progetto è troppo rischioso, non vi saranno certamente finanziatori disposti a sostenerlo visto che, nonostante la garanzia, essi dovrebbero sobbarcarsi almeno la metà delle perdite. Le perdite subite dalla Confederazione saranno coperte anzitutto con i premi riscossi.

Comitato: *I progetti promettenti, pienamente compatibili con il dovere di diligenza dei diretti responsabili, saranno comunque finanziati; la piazza finanziaria svizzera è in grado di provvedervi anche senza l'aiuto dello Stato.*

Consiglio federale: Progetti interessanti non hanno potuto essere realizzati per mancanza di finanziatori. Negli ambienti bancari si fa notare insistentemente che non spetta alle banche finanziare progetti rischiosi.

Comitato: *Le banche hanno da sempre creato nuove possibilità di finanziamento e sono disposte ad ampliare la loro offerta. Il fatto che, per mezzo della garanzia contro i rischi dell'innovazione, persino investitori privati possano garantire il proprio rischio presso la Confederazione spalancherebbe le porte agli abusi.*

Consiglio federale: Non vi è motivo di temere abusi dato che i finanziatori privati dovranno dimostrare ed in parte sostenere le loro perdite.

Comitato: *Il compito di valutare se un progetto meriti d'essere promosso sarebbe affidato a servizi federali. Le loro decisioni, positive o negative che siano, falserebbero la concorrenza.*

Consiglio federale: Se il sostegno accordato ad idee interessanti porta alla realizzazione di prodotti con buone prospettive di commercializzazione, la concorrenza non si trova falsata, bensì promossa.

Comitato: *Spesso, soltanto esperti appartenenti ad imprese della concorrenza potrebbero periziare il progetto; ne deriverebbero dunque insolubili conflitti d'interesse.*

Consiglio federale: I progetti saranno valutati da specialisti tenuti al segreto. Già oggi, in diversi altri settori (per es. ricerca, garanzia contro i rischi delle esportazioni) le richieste sono esaminate da esperti e non ne sono mai risultati insolubili conflitti d'interesse.

Comitato: *Diversamente dalla garanzia contro i rischi delle esportazioni, la quale contribuisce a sopperire ai rischi che insorgono fuori della sfera d'influenza dell'impresa, la garanzia contro i rischi dell'innovazione verte sulle conseguenze di decisioni la cui responsabilità incombe unicamente all'imprenditore.*

Consiglio federale: Come per la garanzia contro i rischi delle esportazioni, anche per quella contro i rischi dell'innovazione la posta in gioco non è data in ultima analisi dal genere del rischio, bensì dai **posti di lavoro**.

Comitato: *La garanzia contro i rischi dell'innovazione sarà applicata nel settore della tecnologia avanzata, ma la ricerca e lo sviluppo in questo campo sono soprattutto appannaggio della grande industria che dispone a tal fine di enormi capitali. Le piccole e medie aziende si occupano invece in maggior parte di tecniche applicative che non beneficerebbero della garanzia.*

Consiglio federale: Non è vero che tali tecniche sarebbero escluse dalla garanzia. L'esperienza insegna che nuovi prodotti o processi di produzione tecnologicamente avanzati vengono sviluppati e smerciati con successo proprio da piccole e medie aziende.

Comitato: *La garanzia contro i rischi dell'innovazione accorda sgravi fiscali soltanto a chi realizza un progetto grazie alla copertura offerta dalla Confederazione, soltanto a chi, dunque, ha già profittato dei soldi del contribuente; chi invece sopporta il rischio da sé, deve pagare le imposte usuali.*

Consiglio federale: Le agevolazioni fiscali dovranno incentivare la disponibilità al rischio in materia di innovazioni e sono pertanto opportune. Costituiscono un passo importante verso il miglioramento delle condizioni generali in cui è chiamata ad operare la nostra economia.

Per tutti questi motivi, il Consiglio federale e la maggioranza del Parlamento vi raccomandano di accettare il decreto federale istitutivo della garanzia contro i rischi dell'innovazione a favore delle piccole e medie aziende. Promuovendo le innovazioni tecniche, esso contribuirà a creare nuovi posti di lavoro.

Decreto federale istitutivo della garanzia contro i rischi dell'innovazione a favore delle piccole e medie aziende

del 5 ottobre 1984

Sezione 1: Principio ed aziende beneficiarie

Art. 1 Principio

¹ La Confederazione incoraggia l'innovazione, al fine di creare e mantenere posti di lavoro, facilitando alle piccole e medie aziende, esistenti o costituenti, l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari per lo studio e lo sviluppo di prodotti, procedimenti o servizi di tecnologia avanzata, e per la loro immissione sul mercato.

² L'incoraggiamento dell'innovazione è assicurato mediante:
a. la garanzia contro i rischi delle innovazioni;
b. le agevolazioni fiscali.

Art. 2 Aziende beneficiarie

¹ Possono beneficiare dell'incoraggiamento dell'innovazione le aziende che:
a. esercitano o stanno per esercitare in Svizzera un'attività in settori a tecnologia avanzata;
b. occupano non più di 500 persone e
c. sono iscritte nel Registro di commercio.

² In casi motivati, il numero limite di persone occupate può essere superato. Allorché si tratta di aziende affiliate, il numero limite vale per l'insieme del gruppo.

Sezione 2: Garanzia contro i rischi dell'innovazione

Art. 3 Destinatario della garanzia

La garanzia contro i rischi dell'innovazione (dappresso «la garanzia») può essere accordata a:

- a. privati, società di finanziamento del capitale rischio e altri istituti di finanziamento che procurino mezzi finanziari ad un'azienda beneficiaria;
- b. istituti di fideiussione che prestino fideiussione per tali mezzi finanziari.

Art. 4 Tenore e oggetto della garanzia

¹ La Confederazione, dando la garanzia, assicura al destinatario la copertura delle perdite in cui incorresse per aver procurato o cautelato con fideiussione mezzi finanziari per un progetto di un'azienda beneficiaria.

² Sono considerati progetto anche uno o più progetti parziali di un progetto globale.

³ La copertura di perdite dovute a diritti di partecipazione può essere garantita soltanto in quanto queste perdite derivino dalla cessione di tali diritti, dalla diminuzione di capitale risultante dall'esecuzione del progetto o dalla liquidazione dell'azienda beneficiaria.

Art. 5 Premesse, condizioni ed oneri della garanzia

¹ La garanzia può essere accordata solo se:
a. i disposti dell'articolo 1 capoverso 1 risultano soddisfatti;
b. vi sono prospettive di commercializzazione;
c. le prestazioni connesse con l'esecuzione del progetto verranno presumibilmente, e per quanto possibile, realizzate in Svizzera;
d. i mezzi finanziari procurati o cautelati con fideiussione sono destinati esclusivamente all'esecuzione del progetto;
e. è già possibile, in caso di progetti parziali, valutare gli obiettivi cui mira l'attuazione del progetto globale;
f. l'attuazione del progetto si rivela impossibile senza la garanzia.

² Almeno il 20 per cento dei costi d'esecuzione del progetto dev'essere finanziato con fondi destinati anzitutto alla copertura delle perdite.

³ Il destinatario della garanzia deve partecipare in congrua misura al rischio finanziario del progetto.

⁴ Il destinatario della garanzia non può esigere, dall'azienda beneficiaria, sicurtà alcuna per la quota non garantita dei mezzi finanziari o della fideiussione accordati.

⁵ La garanzia può essere accompagnata da altre condizioni ed oneri.

Art. 6 Estensione e durata della garanzia

¹ La garanzia è accordata per una quota, esattamente determinata, dei mezzi finanziari o della fideiussione accordati dal destinatario della garanzia. Essa non deve superare il 50 per cento dei costi d'esecuzione del progetto.

² Sull'ammontare massimo vanno computati i sussidi federali corrisposti in virtù d'altre disposizioni.

³ Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare massimo che può essere garantito. Sono riservati ulteriori aumenti, qualora modificazioni del progetto richiedano che il destinatario della garanzia intensifichi le proprie prestazioni a favore dell'azienda beneficiaria.

⁴ Se la quota garantita dei mezzi finanziari non è usata completamente od è parzialmente rimborsata, o se la portata della fideiussione viene diminuita, la garanzia si riduce proporzionalmente.

⁵ Qualora mezzi finanziari garantiti siano trasformati in diritti di partecipazione, si applica l'articolo 4 capoverso 3.

⁶ La garanzia può essere accordata per dieci anni al massimo.

⁷ Il destinatario della garanzia può rinunciarvi in qualsiasi momento, trascorso un periodo di due anni.

Art. 7 Adempimento della garanzia

¹ La Confederazione adempie la garanzia se e nella misura in cui il destinatario prova di aver subito una perdita giusta l'articolo 4.

² Allorché la Confederazione adempie la garanzia, gli eventuali crediti le sono trasferiti corrispondentemente alla sua prestazione.

³ La garanzia non viene adempiuta o viene adempiuta solo parzialmente qualora il destinatario l'abbia ottenuta fornendo indicazioni false o fallaci, o qualora la perdita subita derivi da insufficiente diligenza nella cura del progetto.

Art. 8 Premio di garanzia

¹ Il destinatario deve pagare ogni anno un premio di garanzia, stabilito in percento dell'ammontare garantito.

² In caso di rinuncia anticipata alla garanzia, il premio è dovuto fino alla data di rinuncia.

³ Il Consiglio federale stabilisce la tariffa dei premi. A questo proposito considera, segnatamente:

- a. l'entità del rischio presentato dall'esecuzione del progetto;
- b. la quota garantita dei mezzi finanziari procurati o cautelati con fideiussione;
- c. l'esistenza di diritti di partecipazione, crediti o fideiussioni beneficianti della garanzia.

⁴ Il Consiglio federale può, in casi di rigore, ridurre o sopprimere del tutto il premio di garanzia.

Art. 9 Commissione consultiva

¹ Il Consiglio federale istituisce una Commissione consultiva composta di periti, e ne nomina il presidente. Per il resto, la Commissione si organizza da sé.

² La Commissione esamina le domande di garanzia. A tal fine, può ricorrere a specialisti.

³ I commissari e gli specialisti sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 10 Procedura e forma giuridica della garanzia

¹ Le domande di garanzia vanno presentate all'Ufficio federale dei problemi congiunturali. Questo le trasmette per esame alla Commissione consultiva.

² Dopo tale esame, il Dipartimento federale dell'economia pubblica prende una decisione sul caso.

³ Allorché la decisione di concessione della garanzia è cresciuta in giudicato, vien stipulato un contratto di diritto pubblico con il destinatario.

Art. 11 Finanziamento

¹ L'Assemblea federale stabilisce, con decreto semplice, l'ammontare globale sino a concorrenza del quale la Confederazione può accordare garanzie.

² Allorché la garanzia scade senza essere stata adempiuta, la Confederazione può reimpegnare la somma corrispondente per l'assegnazione di una nuova garanzia.

³ Le spese per l'adempimento della garanzia sono coperte anzitutto mediante i premi di rischio riscossi.

Sezione 3: Agevolazioni fiscali

Art. 12 Azienda beneficiaria

Allorché il capitale proprio destinato all'esecuzione del progetto viene messo a disposizione mediante la creazione o l'aumento di diritti di partecipazione, la tassa di emissione non è riscossa.

Art. 13 Finanziatore privato

Il finanziatore privato, allorché perde totalmente o in parte i mezzi finanziari procurati per l'attuazione di un progetto ad un'azienda beneficiaria, ha diritto, per quanto concerne l'imposta federale diretta, di dedurre tale perdita dal suo reddito imponibile, sino a concorrenza di 10 000 franchi.

Sezione 4: Procedura e disposizioni penali

Art. 14 Obbligo d'informare

¹ Il destinatario della garanzia deve fornire tutte le informazioni indispensabili, connesse con la garanzia, e presentare i documenti necessari.

² Chiunque pretenda un'agevolazione fiscale è soggetto all'obbligo di informare, in virtù dei disposti della legislazione fiscale.

Art. 15 Protezione giuridica

Spetta al Tribunale federale, su azione di diritto amministrativo, decidere in unica istanza le controversie derivanti da contratti di garanzia. Per il rimanente, la protezione giuridica è disciplinata dai disposti della procedura amministrativa federale, se si tratta della garanzia, e dai disposti della legislazione fiscale per quanto concerne le agevolazioni fiscali.

Art. 16 Disposizioni penali

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, fornisce, in una procedura per l'assegnazione della garanzia, informazioni false o fallaci, è punito con la multa, sempreché non si configuri una fattispecie degli articoli 14 a 17 della legge federale sul diritto penale amministrativo.

² La procedura penale è determinata dalla legge anzidetta. Il perseguimento penale e il giudizio spettano al Dipartimento federale dell'economia pubblica o all'ufficio da esso designato.

Art. 17 Ottenimento illecito di agevolazioni fiscali

L'ottenimento illecito di agevolazioni fiscali ricade sotto il disposto della legislazione fiscale.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione

Il Consiglio federale esegue il presente decreto. Esso emana i disposti d'attuazione.

Art. 19 Referendum, entrata in vigore e validità

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Il presente decreto è valido per i dieci anni successivi alla sua entrata in vigore.

Terzo oggetto: Diritto matrimoniale e successorio

Situazione iniziale

Non vi è legge che possa garantire un matrimonio felice. L'ordinamento giuridico fissa però il quadro in cui si attua la comunione di vita dei coniugi e deve prevedere, per gli eventuali dissidi, soluzioni conformi alle condizioni e concezioni attuali.

Ebbene, l'ordinamento vigente, risalente all'inizio del secolo, non è più adatto alla situazione attuale. Negli ultimi 80 anni la nostra società è profondamente mutata; e in particolare la donna assume ormai responsabilità a tutti i livelli, nei campi sociale, politico ed economico.

Per tener conto di questa evoluzione, nel 1981 popolo e Cantoni hanno sancito nella Costituzione il principio della parità dei sessi e incaricato il legislatore di assicurare questa uguaglianza anche all'interno della famiglia. La revisione qui proposta, approvata a schiacciante maggioranza dal Parlamento (Consiglio nazionale 160 voti contro 3 e Consiglio degli Stati 33 voti contro 5), adempie appunto tale mandato costituzionale.

Significato del nuovo diritto matrimoniale

Evoluzione, non rivoluzione: Il nuovo diritto si riallaccia a salde tradizioni e non ha dunque nulla di rivoluzionario. I cardini del matrimonio rimangono intatti: marito e moglie cooperano alla prosperità dell'unione coniugale, provvedono in comune ai bisogni dei figli e si devono reciproca assistenza e fedeltà.

Responsabilità comune: I coniugi prendono assieme le decisioni importanti per la famiglia. La moglie non è più subordinata al marito.

Maggior protezione della famiglia: La famiglia è rafforzata e l'aiuto in caso di crisi o conflitti migliorato.

Maggior libertà per la comunione domestica: La ripartizione dei compiti coniugali tra marito e moglie è determinata dai bisogni della famiglia e non da rigide norme di legge. I coniugi possono regolare liberamente i loro rapporti finanziari senza temere ingerenze da parte dell'autorità.

Maggior giustizia: Marito e moglie sono considerati partner uguali. La posizione del coniuge che si occupa della casa e dei figli è rivalutata nell'interesse della famiglia.

Maggior protezione in caso di vedovanza: La situazione del coniuge superstite è migliorata senza pertanto trascurare i legittimi interessi dei figli.

I punti salienti del nuovo diritto matrimoniale e successorio

Collaborazione fra i coniugi

I coniugi si obbligano « a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole ». Questa disposizione è stata ripresa tale e quale dal diritto vigente. Per contro, è stata soppressa la frase secondo cui « il marito è il capo dell'unione coniugale », rinunciando per altro a conferire speciali poteri decisionali all'uno o all'altro coniuge. L'obbligo di collaborazione diviene pertanto l'imperativo supremo della vita coniugale.

Abitazione: entrambi i coniugi decidono

L'abitazione è di grandissima importanza per la famiglia. Non è dunque giusto che sia un solo coniuge a sceglierla, a venderla o a dare la disdetta. Decisioni di questo genere devono essere prese assieme.

Ripartizione dei compiti più flessibile

Il diritto vigente dispone che il marito « si prende la debita cura del mantenimento della moglie e dei figli » e che la moglie lo « assiste con l'opera e col consiglio » e « dirige l'economia domestica ». Finora è la legge dunque a prescrivere chi debba assumere un dato ruolo nella famiglia. Una tal ingerenza dello Stato non è davvero necessaria.

Secondo il nuovo ordinamento, spetta agli stessi coniugi intendersi « sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa ». Importante è che ciascuno, « nella misura delle sue forze », contribuisca al mantenimento della famiglia. Se la moglie si occupa della casa e dei figli, sarà ancora il marito ad essere responsabile delle finanze.

Situazione del coniuge che provvede alle faccende domestiche

Il coniuge che si occupa della casa e dei figli rinuncia spesso ad esercitare un'attività lucrativa e pertanto a un proprio guadagno. Già oggi è dunque frequente che l'altro gli versi, laddove possibile, una certa somma di cui possa disporre liberamente; secondo il nuovo ordinamento, tale somma gli sarà dovuta, sempreché le condizioni finanziarie della famiglia lo consentano. Il nuovo diritto non introduce dunque né un cosiddetto salario per le casalinghe né una divisione in parti uguali dei mezzi disponibili; codifica unicamente una pratica già usuale.

Il nuovo diritto prevede inoltre un'equa indennità per il coniuge che ha « collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia » (oggi solo il marito ha per principio diritto a un compenso). I coniugi possono però anche accordarsi diversamente.

Per la famiglia: cognome e cittadinanza del marito

Come finora, la famiglia porterà il cognome del marito. Per i figli, dunque, la situazione non cambia. La moglie tuttavia potrà mantenere il cognome che aveva prima del matrimonio, antepoendolo a quello del marito. Questa possibilità è per esempio importante per le donne che hanno una certa notorietà o per le vedove che si risposano ed hanno figli di primo letto. A parte la Turchia e il Liechtenstein, la Svizzera è oggi l'unico Paese membro del Consiglio d'Europa in cui la donna, col matrimonio, perde automaticamente il proprio cognome.

Moglie e figli acquisteranno ancora la cittadinanza del marito. La moglie non perderà però più la sua precedente cittadinanza.

Crisi e conflitti coniugali

Già il diritto vigente prevede che il giudice può prendere provvedimenti a tutela dell'unione coniugale. Il nuovo ordinamento gli conferisce poteri non molto più estesi, ma importanti per la protezione della famiglia. L'intervento del giudice deve però essere l'**ultima ratio**. Secondo la revisione proposta, i Cantoni dovranno infatti provvedere affinché i coniugi possano rivolgersi a consultori che li aiutino, per quanto possibile, a superare da sé i dissidi matrimoniali.

Regime dei beni: una buona via di mezzo

Il regime dei beni disciplina l'importante questione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi. Oggi, di regola (regime comune dei beni), si applica l'ordinamento seguente: il marito amministra e ha il godimento non solo della propria sostanza, ma anche di quella (per es. risparmi) che la moglie ha portato nel matrimonio o le perviene per eredità o donazione. La moglie, invece, può disporre liberamente soltanto del suo eventuale reddito lavorativo. Questo sistema è iniquo. Secondo la revisione proposta, la moglie potrà essa stessa amministrare e godere dei suoi beni. Ciascun coniuge potrà però anche affidare all'altro l'amministrazione dei suoi beni.

In caso di scioglimento del matrimonio, la moglie ha oggi diritto soltanto a un terzo dei risparmi fatti dai coniugi durante il matrimonio (il cosiddetto «aumento»). D'altra parte, può però tenersi quelli provenienti dal suo reddito lavorativo, il che sfavorisce il marito. In futuro, ciascun coniuge riceverà la metà di quanto risparmiato dall'altro durante il matrimonio. Come finora, la sostanza esistente prima del matrimonio ed i beni ricevuti in eredità non saranno invece spartiti. I coniugi potranno però pattuire una diversa ripartizione dell'«aumento» od anche scegliere un altro regime dei beni. Anzi, il nuovo diritto agevola questa possibilità poiché non richiede più né il consenso dell'autorità tutoria né la pubblicazione della relativa convenzione matrimoniale.

... e i matrimoni già esistenti?

I coniugi che si sono sposati prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto ed hanno concluso una convenzione matrimoniale rimarranno automaticamente sottoposti al diritto oggi vigente. Per loro, dunque, la situazione non cambia. Per quelli invece che non hanno concluso una tal convenzione sarà applicabile il nuovo ordinamento, a meno che non dichiarino congiuntamente di voler rimanere sottoposti al diritto anteriore.

Miglior previdenza-vecchiaia per il coniuge superstite

Il nuovo diritto migliora la situazione del coniuge superstite: questi riceverà la metà dell'eredità; l'altra metà spetterà invece ai figli. Oggi i figli ricevono i tre quarti, e sono quindi favoriti, mentre il coniuge superstite riceve soltanto un quarto, sempreché non opti per la metà, ma solo in usufrutto.

Secondo il nuovo diritto, i coniugi, purché non abbiano discendenti non comuni, potranno pattuire di lasciarsi vicendevolmente tutti i risparmi fatti durante il matrimonio. Il coniuge superstite potrà inoltre chiedere, a determinate condizioni, che gli siano attribuite la casa e le suppellettili domestiche.

Come finora, il coniuge superstite non potrà essere privato, per testamento, di un quarto dell'eredità (la cosiddetta «legittima»). Non riceverà dunque necessariamente più di quanto gli è oggi garantito per legge. La quota disponibile, ossia quella di cui si può disporre liberamente per testamento, è stata raddoppiata e ascenderà dunque a 6/16 dell'asse ereditario. Il testatore avrà per esempio la facoltà di assegnarla al figlio che rileverà l'azienda agricola o l'impresa.

La situazione dell'impresa

Il nuovo diritto rivolge particolare attenzione alla situazione dell'impresa di un coniuge:

Nel regime ordinario dei beni, i coniugi potranno prevedere che, in caso di divorzio o di morte di uno di loro, il patrimonio acquisito durante il matrimonio e investito in una professione od impresa non sarà spartito secondo le norme del regime dei beni.

Per l'assegnazione dell'azienda agricola in caso di scioglimento del matrimonio, non sarà più determinante il valore venale ma quello di reddito; si garantisce così che, in caso di divorzio o di morte, l'azienda possa essere continuata da un membro della famiglia.

La maggior libertà conferita nell'ambito ereditario (la quota disponibile è stata raddoppiata) permetterà di regolare più facilmente la successione nell'impresa.

In caso di divorzio, ciascun coniuge potrà esigere, anche contro il volere dell'altro, dilazioni per il pagamento dei suoi debiti coniugali, per esempio quando non disponga liberamente della somma necessaria.

Argomenti pro e contro

Contro il nuovo diritto matrimoniale e successorio, sebbene accettato a schiacciante maggioranza dal Parlamento, è stato lanciato il referendum. Qui di seguito, il Consiglio federale risponde agli argomenti fattigli pervenire dai due Comitati promotori del referendum:

Comitato: *Talune disposizioni del diritto matrimoniale vigente meritano d'essere modificate, ma con una semplice revisione parziale, attuabile in breve tempo: trattasi di sopprimere la riserva concernente l'approvazione dell'autorità tutoria per i negozi giuridici conclusi dalla moglie, di affidare a quest'ultima l'amministrazione dei suoi beni, di eliminare le discriminazioni in materia di ripartizione dell'«aumento» e di abrogare la norma che fa del marito il capo della famiglia.*

Consiglio federale: Anche gli oppositori vogliono dunque una revisione, ma appunto soltanto parziale. Il diritto matrimoniale dev'essere invece rinnovato integralmente. Se si modificano soltanto singole disposizioni, il tutto non sarà che un rattoppo colmo di contraddizioni e fonte di nuove ingiustizie.

Comitato: *Il nuovo diritto matrimoniale è ostile al matrimonio e alla famiglia: antepone ciò che separa a ciò che accomuna. Fa breccia nel principio dell'unità di cognome del padre, della madre e dei figli e abbandona la regola dell'abitazione coniugale comune. Un coniuge può escutere l'altro come un creditore di fronte a un debitore qualsiasi.*

Consiglio federale: Ciò che la legge antepone è chiaramente il bene dell'unione coniugale, non già l'interesse del singolo. I coniugi devono scegliere in comune l'abitazione coniugale e provvedere in comune al mantenimento della famiglia. Marito, moglie e figli porteranno ancora lo stesso cognome anche se la moglie potrà avvalersi della facoltà di anteporre il suo precedente cognome a quello del marito. L'odierno divieto di procedimenti esecutivi fra i coniugi può essere soppresso senza inconvenienti poiché privilegia il coniuge dimentico dei suoi doveri che non intende onorare i suoi debiti verso l'altro.

Comitato: *Durante il matrimonio predomina il principio della separazione dei beni; allo scioglimento del matrimonio subentra paradossalmente il principio della comunanza dei beni. Durante il matrimonio si prescrive – in parte imperativamente – un complicato sistema contabile come se i coniugi fossero soci in affari.*

Consiglio federale: Il nuovo diritto prevede proprio ciò che vogliono gli stessi oppositori, e cioè che la moglie possa, durante il matrimonio, amministrare lei stessa i propri beni e che, allo scioglimento del matrimonio, quanto risparmiato dai coniugi sia ripartito per metà. Il nuovo diritto non introduce affatto un complicato sistema contabile; anzi, agevola la ripartizione dei beni allo scioglimento del matrimonio.

Comitato: *La nuova legge non tiene conto della realtà del matrimonio: il fatto ch'essa non preveda più che l'obbligo di mantenimento incombe in primo luogo al marito dimostra che si sono ignorate le condizioni di vita della maggior parte delle famiglie svizzere.*

Consiglio federale: Anche secondo il nuovo diritto, il marito sarà responsabile delle finanze se la moglie si occupa della casa e dei figli. La legge deve però prevedere una soluzione anche per i casi in cui i coniugi decidano una diversa ripartizione dei compiti. Non si capisce in particolare perché debba essere ancora il marito a sopportare in primo luogo le spese domestiche quando ambo i coniugi esercitino un'attività lucrativa.

Comitato: *Il nuovo diritto matrimoniale è ostile ai figli. I maggiori privilegi patrimoniali ed ereditari accordati al coniuge superstite, soprattutto se cumulati, relegano i figli nettamente in secondo piano. La situazione è particolarmente urtante in caso di seconde nozze visto che il nuovo coniuge ne beneficia anche nei confronti dei figli di primo letto.*

Consiglio federale: Il nuovo diritto apporta un correttivo del tutto giustificato nell'interesse della previdenza-vecchiaia, la quale assume sempre più grande importanza a causa della maggior speranza di vita. Oggi, i figli ereditano per lo più fra i 40 e i 50 anni, quando cioè si sono già costruiti una propria esistenza. Inoltre, il numero dei figli chiamati alla successione è oggi spesso minore di un tempo. Il coniuge superstite non riceverà però necessariamente di più visto che la sua legittima rimane immutata. In caso di seconde nozze, i beni provenienti dal primo matrimonio saranno disgiunti da quelli soggetti a divisione. La legittima dei figli di primo letto è d'altronde protetta.

Comitato: *Il giudice non deve divenire il capo della famiglia: la legge menziona il giudice ben 34 volte. La figura del giudice assume una posizione dominante; egli diviene anche mediatore e consulente matrimoniale.*

Consiglio federale: Già il diritto vigente assegna al giudice il compito di conciliare le parti in caso di conflitti matrimoniali; il nuovo ordinamento non gli conferisce che pochi poteri supplementari, volti a proteggere meglio la famiglia. Il rimprovero secondo cui il giudice diverrebbe il capo della famiglia è già stato fatto nel 1976 a proposito del nuovo diritto di filiazione ed è ormai stato chiaramente smentito dai fatti.

Comitato: *Il nuovo diritto matrimoniale semina zizzania: quanto più complicate sono le norme giuridiche, tanto più grande è il pericolo di controversie. Il nuovo diritto non solo contiene una serie di prescrizioni assai complicate, ma calpesta anche il chiaro, semplice e lineare linguaggio voluto dall'artefice del Codice civile, Eugen Huber. Complicate prescrizioni di dettaglio rendono più difficile la vita quotidiana. La burocrazia si insinua ora anche nel matrimonio e nella famiglia.*

Consiglio federale: La nuova legge aiuta a prevenire i dissidi poiché rende più chiaro e più certo il diritto adeguandolo alle realtà della vita. Eppure non conta che un solo articolo in più della legge attuale. Non crea ulteriore burocrazia, anzi la riduce; per la conclusione di una convenzione matrimoniale non sarà per esempio più necessario il consenso dell'autorità tutoria.

Comitato: *Il secondo comitato promotore del referendum sostiene inoltre che il marito debba rimanere il capo della famiglia nello spirito dell'ordine predisposto da Dio: Il marito esplica una funzione protettiva e la moglie, biblicamente intesa come suo sostegno, ha la possibilità di valorizzare le proprie doti femminili. Ordine paritario non è sano ordine sociale. Il nuovo diritto mette la donna allo sbaraglio.*

Consiglio federale: Il messaggio cristiano non prevede alcuna ripartizione dei ruoli. L'esortazione dell'Apostolo Paolo alle donne di sottoporsi ai loro mariti ha, per il legislatore moderno, lo stesso valore dell'ingiunzione ch'egli rivolse agli schiavi di obbedire ai loro padroni. Del resto, la Federazione delle Chiese evangeliche, la Conferenza dei Vescovi e la Chiesa cattolico-cristiana si sono dichiarate d'accordo con il principio della parità di diritti e doveri nel matrimonio.

Per il Consiglio federale e la schiacciante maggioranza del Parlamento, il nuovo diritto matrimoniale rafforza la protezione della famiglia, è conforme alle esigenze dei tempi ed è equilibrato. Essi vi raccomandano pertanto di accettarlo.

Testo in votazione

Codice civile svizzero

(Effetti del matrimonio in generale, regime dei beni fra i coniugi e diritto successorio)

Modificazione del 5 ottobre 1984

I

1. I titoli quinto e sesto del Codice civile sono modificati come segue:

Titolo quinto: Degli effetti del matrimonio in generale

Art. 159

A. Unione coniugale; diritti e doveri dei coniugi

¹ La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.

² I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.

³ Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.

Art. 160

B. Cognome

¹ Il cognome coniugale è quello del marito.

² La sposa può tuttavia dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler mantenere il proprio cognome, antepoendolo a quello coniugale.

³ Se già porta un siffatto doppio cognome, può anteporre soltanto il primo cognome.

Art. 161

C. Cittadinanza

La moglie acquista la cittadinanza del marito senza perdere quella che aveva da nubile.

Art. 162

D. Abitazione coniugale

I coniugi scelgono insieme l'abitazione coniugale.

Art. 163

E. Mantenimento della famiglia

¹ I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

² Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.

³ In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.

Art. 164

II. Somma a libera disposizione

¹ Il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente.

² Tale somma va determinata tenendo conto degli introiti propri del coniuge avente diritto nonché di quanto, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, l'altro coniuge impiega per la pre-

videnza in favore della famiglia, della professione od impresa.

Art. 165

III. Contributi straordinari di un coniuge

¹ Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità.

² Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.

³ Tuttavia, l'indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.

Art. 166

F. Rappresentanza dell'unione coniugale

¹ Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

² Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l'unione coniugale soltanto se:

1. è stato autorizzato dall'altro o dal giudice;
2. l'affare non consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

³ Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.

Art. 167

G. Professione e impresa dei coniugi

Nella scelta e nell'esercizio della propria professione od impresa ciascun coniuge usa riguardo nei confronti dell'altro e tiene conto del bene dell'unione coniugale.

Art. 168

H. Negozi giuridici dei coniugi
I. In genere

Salvo diverso disposto della legge, ciascun coniuge può liberamente concludere negozi giuridici con l'altro o con terzi.

Art. 169

II. Abitazione familiare

¹ Un coniuge non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l'appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione familiare.

² Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.

Art. 170

J. Obbligo d'informazione

¹ Ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.

² A sua istanza, il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.

³ Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.

K. Protezione dell'unione coniugale
I. Consulteri

Art. 171

I Cantoni provvedono affinché, in caso di difficoltà matrimoniali, i coniugi possano rivolgersi, insieme o separatamente, a consultori matrimoniali o familiari.

Art. 172

II. Misure giudiziarie
I. In genere

¹ I coniugi possono, insieme o separatamente, chiedere la mediazione del giudice qualora uno di loro si dimostri dimentico dei suoi doveri familiari od essi siano in disaccordo in un affare importante per l'unione coniugale.

² Il giudice richiama i coniugi ai loro doveri e cerca di conciliarli; con il loro consenso, può far capo a periti o indirizzarli a un consultorio matrimoniale o familiare.

³ Se necessario, il giudice, ad istanza di un coniuge, prende le misure previste dalla legge.

Art. 173

2. Durante la convivenza
a. Prestazioni pecuniarie

¹ Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniarie per il mantenimento della famiglia.

² Parimente, ad istanza di uno dei coniugi, stabilisce la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa.

³ Le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l'anno precedente l'istanza.

Art. 174

b. Privazione della rappresentanza

¹ Se un coniuge eccede il suo potere di rappresentare l'unione coniugale o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto od in parte della rappresentanza.

² Il coniuge istante può comunicare la privazione a terzi soltanto con avviso personale.

³ La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.

Art. 175

3. Sospensione della comunione domestica
a. Motivi

Un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica sintanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia.

Art. 176

b. Organizzazione della vita separata

¹ Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:

1. stabilisce i contributi pecuniarie dell'uno in favore dell'altro;
2. prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche;
3. ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano.

² Un coniuge può parimente proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo.

³ Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure

necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione.

Art. 177

4. Diffida ai debitori

Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.

Art. 178

5. Restrizioni del potere di disporre

¹ Se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro.

² Il giudice prende le appropriate misure conservative.

³ Se vieta a un coniuge di disporre di un fondo, ne ordina d'ufficio la menzione nel registro fondiario.

Art. 179

6. Modificazione delle circostanze

¹ Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e, se non più giustificate, le revoca.

² Se i coniugi tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto la separazione dei beni.

Art. 180

7. Foro

¹ Il giudice competente per le misure a tutela dell'unione coniugale è quello del domicilio di uno dei coniugi.

² Se i coniugi hanno domicilio distinto ed entrambi chiedono misure a tutela dell'unione coniugale, il giudice competente è quello adito per primo.

³ Per la modificazione, il completamento o la revoca delle misure, il giudice competente è quello del luogo in cui sono state prese o, se nessun coniuge vi è più domiciliato, il giudice del nuovo domicilio di uno dei coniugi.

Titolo sesto: Del regime dei beni fra i coniugi

Capo primo: Disposizioni generali

Art. 181

A. Regime ordinario

I coniugi sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario.

Art. 182

B. Convenzione matrimoniale
I. Scelta del regime

¹ Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate prima o dopo la celebrazione del matrimonio.

² Gli sposi od i coniugi possono scegliere, revocare o modificare il loro regime dei beni soltanto nei limiti della legge.

Art. 183

II. Capacità di contrattare

¹ Chi intende stipulare una convenzione matrimoniale dev'essere capace di discernimento.

² I minorenni e gli interdetti abbisognano del consenso del loro rappresentante legale.

Art. 184

III. Forma

La convenzione matrimoniale si fa per atto pubblico firmato dalle persone contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale.

Art. 185

C. Regime straordinario
I. Ad istanza di un coniuge
1. Pronuncia

¹ Ad istanza di un coniuge, il giudice pronuncia la separazione dei beni se vi è grave motivo.

² Vi è grave motivo segnatamente se:

1. l'altro coniuge è oberato o la sua quota di beni comuni è pignorata;
2. l'altro coniuge mette in pericolo gli interessi dell'istante o della comunione;
3. l'altro coniuge rifiuta senza giusto motivo il consenso richiesto per disporre di beni comuni;
4. l'altro coniuge rifiuta di informare l'istante sui suoi redditi, sulla sua sostanza e sui suoi debiti o sui beni comuni;
5. l'altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento.

³ L'istanza di separazione dei beni per durevole incapacità di discernimento può essere proposta anche dal rappresentante legale del coniuge incapace.

Art. 186

2. Foro

Il giudice competente è quello del domicilio di uno dei coniugi.

Art. 187

3. Revoca

¹ Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono in ogni tempo ripristinare il precedente regime dei beni o adottarne uno nuovo.

² Caduto il motivo della separazione dei beni, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino del precedente regime.

Art. 188

II. In caso di esecuzione forzata
1. Fallimento

Se i coniugi vivono in comunione di beni, il fallimento dichiarato contro uno di loro li assoggetta per legge alla separazione dei beni.

Art. 189

2. Pignoramento
a. Pronuncia

Se i coniugi vivono in comunione di beni ed uno di loro sia escusso per un proprio debito con pignoramento della sua quota di beni comuni, l'autorità di vigilanza in materia di esecuzione può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni.

Art. 190

b. Foro

¹ L'istanza è diretta contro ambo i coniugi.
² Il giudice competente è quello del domicilio del debitore.

Art. 191

3. Cessazione

¹ Tacitati i creditori, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino della comunione dei beni.
² Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono adottare la partecipazione agli acquisti.

Art. 192

III. Liquidazione del regime precedente

In caso di separazione dei beni, la liquidazione fra i coniugi è retta dalle norme del loro precedente regime, salvo diversa disposizione della legge.

Art. 193

D. Protezione dei creditori

¹ La costituzione o modificazione del regime dei beni e le liquidazioni fra i coniugi non possono sottrarre all'azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti.
² Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questi è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale.

Art. 194

E. Foro per le azioni di liquidazione del regime dei beni

Le azioni concernenti la liquidazione del regime dei beni fra i coniugi o i loro eredi devono essere proposte:

1. in caso di morte, al giudice dell'ultimo domicilio del defunto;
2. in caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, al giudice del relativo foro;
3. negli altri casi, al giudice del domicilio del coniuge convenuto.

Art. 195

F. Amministrazione della sostanza di un coniuge da parte dell'altro

¹ Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all'altro l'amministrazione della sua sostanza, s'applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato.

² Sono salve le disposizioni sull'estinzione dei debiti fra coniugi.

Art. 195a

G. Inventario

¹ Ciascun coniuge può in ogni tempo chiedere all'altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni.

² Questo inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni.

Capo secondo:**Del regime ordinario della partecipazione agli acquisti***Art. 196*

A. Rapporti di proprietà
I. Composizione

Il regime della partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge.

Art. 197

II. Acquisti

¹ Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime.

² Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente:

1. il guadagno del suo lavoro;
2. le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale;
3. il risarcimento per impedimento al lavoro;
4. i redditi dei suoi beni propri;
5. i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti.

Art. 198

III. Beni propri
1. Per legge

Sono beni propri per legge:

1. le cose che servono esclusivamente all'uso personale di un coniuge;
2. i beni appartenenti ad un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito;
3. le pretese di riparazione morale;
4. i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri.

Art. 199

2. Per convenzione matrimoniale

¹ Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono dichiarare beni propri acquisti destinati all'esercizio di una professione od impresa.

² Per convenzione matrimoniale, possono inoltre escludere redditi dei beni propri dagli acquisti.

Art. 200

IV. Prova

¹ Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova.

² Mancando tale prova, si presume che il bene sia di proprietà dei coniugi.

³ Fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti.

Art. 201

B. Amministrazione, godimento e disposizione

¹ Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone.

² Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell'altro.

Art. 202

C. Responsabilità verso i terzi

Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza.

Art. 203

D. Debiti tra coniugi

¹ Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.

² Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arretrasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l'unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.

*Art. 204*E. Scioglimento del regime e liquidazione
I. Momento dello scioglimento

¹ Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorché sia convenuto un altro regime.

² In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza.

*Art. 205*II. Ripresa di beni e regolamento dei debiti
I. In genere

¹ Ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell'altro.

² Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d'averne un interesse preponderante può, oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro coniuge.

³ I coniugi regolano i loro debiti reciproci.

Art. 206

2. Partecipazione al plusvalore

¹ Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato.

² Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile.

³ I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore.

*Art. 207*III. Calcolo degli aumenti
1. Separazione degli acquisti e dei beni propri

¹ Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni.

² Il capitale ricevuto da un coniuge da un'istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni.

Art. 208

2. Reintegrazione negli acquisti

¹ Sono reintegrate negli acquisti:

1. le liberalità fatte da un coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime dei beni senza il consenso dell'altro, eccettuati i regali d'uso;

2. le alienazioni fatte da un coniuge durante il regime dei beni con l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro.

² In caso di controversie inerenti a tali liberalità o alienazioni, la sentenza è opponibile al terzo beneficiario sempreché la lite gli sia stata denunciata.

Art. 209

3. Compensi tra acquisti e beni propri

¹ In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.

² Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti.

³ Se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione.

Art. 210

4. Aumento ¹ L'aumento è dato dal valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li gravano.
² Non è tenuto conto delle diminuzioni.

Art. 211

- IV. Determinazione del valore
 1. Valore venale
 In caso di liquidazione, i beni sono stimati secondo il valore venale.

Art. 212

2. Valore di reddito
 a. In genere ¹ L'azienda agricola che un coniuge continua ad amministrare personalmente in qualità di proprietario o di cui il coniuge superstite o un discendente pretende legittimamente l'attribuzione per intero è stimata, per calcolare la quota di plusvalore e il credito di partecipazione, secondo il valore di reddito.
² Il coniuge proprietario dell'azienda agricola o i suoi eredi possono opporre all'altro coniuge, a titolo di quota di plusvalore o di credito di partecipazione, soltanto l'importo che avrebbero ricevuto in caso di imputazione dell'azienda secondo il valore venale.
³ Le disposizioni successorie sulla stima e sulla partecipazione dei coeredi all'utile si applicano per analogia.

Art. 213

- b. Circostanze speciali ¹ Il valore d'imputazione può essere adeguatamente aumentato se circostanze speciali lo giustificano.
² Sono circostanze speciali segnatamente i bisogni di sostentamento del coniuge superstite, il prezzo d'acquisto dell'azienda agricola, con gli investimenti, e la situazione finanziaria del coniuge cui appartiene l'azienda.

Art. 214

3. Momento determinante ¹ Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione.
² Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati.

Art. 215

- V. Partecipazione all'aumento
 1. Per legge ¹ A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro.
² I crediti sono compensati.

Art. 216

2. Per convenzione
 a. In genere ¹ Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all'aumento.
² Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.

Art. 217

b. In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale

In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all'aumento s'applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.

Art. 218

VI. Pagamento del credito di partecipazione e della quota di plusvalore
 1. Dilazione

¹ Il coniuge debitore della partecipazione all'aumento e della quota di plusvalore può chiedere dilazioni qualora il pagamento immediato gli arrecasse serie difficoltà.

² Se le parti non convengono altrimenti, il credito di partecipazione e la quota di plusvalore fruttano interessi a contare dalla chiusura della liquidazione e, se le circostanze lo giustificano, devono essere garantiti.

Art. 219

2. Abitazione e suppellettili domestiche

¹ Per poter mantenere l'attuale tenore di vita, il coniuge superstite può chiedere che la casa o l'appartamento in cui vivevano i coniugi e che apparteneva al defunto gli sia attribuito in usufrutto o in diritto d'abitazione, imputandolo sul suo credito di partecipazione; è fatto salvo un diverso disciplinamento pattuito per convenzione matrimoniale.

² Alle stesse condizioni, può chiedere che gli sia attribuita la proprietà delle suppellettili domestiche.

³ Ove le circostanze lo giustificano, invece dell'usufrutto o del diritto d'abitazione può essergli attribuita, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, la proprietà della casa o dell'appartamento.

⁴ Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitata dal defunto; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale.

Art. 220

3. Azione contro i terzi

¹ Se i beni del coniuge debitore o della sua successione non bastano a soddisfare il credito di partecipazione all'aumento, il coniuge creditore o i suoi eredi possono esigere dai terzi beneficiari la restituzione, fino a concorrenza dell'importo scoperto, delle liberalità reintegrabili negli acquisti.

² L'azione dev'essere proposta entro un anno dal momento in cui il coniuge creditore o i suoi eredi hanno avuto conoscenza della lesione dei loro diritti, in ogni caso però entro dieci anni dallo scioglimento del regime dei beni.

³ Per altro, s'applicano per analogia le disposizioni sull'azione di riduzione ereditaria, eccetto quelle in materia di foro.

Capo terzo: Della comunione dei beni

Art. 221

A. Rapporti di proprietà
I. Composizione

Il regime della comunione dei beni comprende i beni comuni e i beni propri di ciascun coniuge.

Art. 222

II. Beni comuni
1. Comunione universale

¹ La comunione universale dei beni riunisce in un'unica sostanza tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi, eccetto i beni propri per legge.

² La sostanza comune appartiene, indivisa, ad entrambi i coniugi.

³ Nessun coniuge può disporre della sua quota.

Art. 223

2. Comunioni limitate
a. Comunione d'acquisti

¹ Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono limitare la comunione agli acquisti.

² I redditi dei beni propri entrano nei beni comuni.

Art. 224

b. Altre comunioni

¹ Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono escludere dalla comunione determinati beni o categorie di beni, come i fondi, il reddito lavorativo di un coniuge o i beni che gli servono per esercitare una professione o un'impresa.

² Salvo patto contrario, i redditi di questi beni non entrano nei beni comuni.

Art. 225

III. Beni propri

¹ I beni propri sono costituiti per convenzione matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge.

² Sono beni propri per legge le cose che servono esclusivamente all'uso personale di uno dei coniugi e le pretese di riparazione morale.

³ I beni spettanti a un coniuge a titolo di legittima non possono essergli devoluti a titolo di beni propri per liberalità dei suoi parenti se, secondo la convenzione matrimoniale, fanno parte dei beni comuni.

Art. 226

IV. Prova

Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge.

Art. 227

B. Amministrazione e disposizione
I. Beni comuni
1. Amministrazione ordinaria

¹ I coniugi amministrano i beni comuni nell'interesse dell'unione coniugale.

² Nei limiti dell'amministrazione ordinaria, ciascun coniuge può obbligare la comunione e disporre dei beni comuni.

Art. 228

2. Amministrazione straordinaria

¹ Al di là dell'amministrazione ordinaria, i coniugi possono obbligare la comunione e disporre dei beni comuni soltanto congiuntamente o con il consenso reciproco.

² I terzi possono presumere il consenso sempreché non sappiano o non debbano sapere che manca.

³ Sono salve le disposizioni sulla rappresentanza dell'unione coniugale.

Art. 229

3. Professione od impresa comune

Il coniuge che, con il consenso dell'altro, eserciti da solo una professione od impresa attingendo ai beni comuni può compiere tutti gli atti giuridici connessi con tale esercizio.

Art. 230

4. Rinuncia e accettazione di eredità

¹ Un coniuge non può, senza il consenso dell'altro, rinunciare a un'eredità che entrerebbe nei beni comuni o accettare un'eredità oberata.

² Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice del suo domicilio.

Art. 231

5. Responsabilità e spese dell'amministrazione

¹ Allo scioglimento del regime dei beni, ciascun coniuge risponde degli atti concernenti i beni comuni al pari di un mandatario.

² Le spese dell'amministrazione gravano i beni comuni.

Art. 232

II. Beni propri

¹ Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni propri e ne dispone.

² Se i redditi confluiscono nei beni propri, questi ne sopportano le spese.

Art. 233

C. Responsabilità verso i terzi
I. Debiti integrali

Ciascun coniuge risponde con i suoi beni propri e con i beni comuni:

1. per i debiti contratti nell'esercizio del suo potere di rappresentanza dell'unione coniugale o di amministrazione dei beni comuni;
2. per i debiti contratti nell'esercizio della sua professione od impresa, semprechè essa sia esercitata attingendo ai beni comuni o i redditi della medesima confluiscono nei beni comuni;
3. per i debiti che obbligano personalmente anche l'altro coniuge;
4. per i debiti per i quali i coniugi hanno convenuto con il terzo che il debitore risponderà, oltre che con i suoi beni propri, anche con quelli comuni.

Art. 234

II. Debiti propri

¹ Per tutti gli altri debiti, ciascun coniuge risponde soltanto con i suoi beni propri e con la metà del valore dei beni comuni.

² Sono salve le pretese per arricchimento della comunione.

Art. 235

D. Debiti tra coniugi

¹ Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.

² Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arreasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l'unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.

Art. 236

E. Scioglimento del regime e liquidazione
I. Momento dello scioglimento

¹ Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorché sia convenuto un altro regime o dichiarato il fallimento di uno dei coniugi.

² In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza.

³ Per lo stato dei beni comuni e dei beni propri è determinante il momento dello scioglimento del regime dei beni.

Art. 237

II. Attribuzione ai beni propri

Il capitale ricevuto da un coniuge da un'istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro e divenuto bene comune è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni.

Art. 238

III. Compensi tra beni comuni e beni propri

¹ In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra beni comuni e beni propri di un coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.

² Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio i beni comuni.

Art. 239

IV. Partecipazione al plusvalore

Se i beni propri di un coniuge o i beni comuni hanno contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di un bene di un'altra massa patrimoniale, s'applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione al plusvalore previste nel regime della partecipazione agli acquisti.

Art. 240

V. Determinazione del valore

Per il valore dei beni comuni esistenti allo scioglimento del regime dei beni è determinante il momento della liquidazione.

Art. 241

VI. Ripartizione
1. In caso di morte o di pattuizione di un altro regime dei beni

¹ In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge o per pattuizione di un altro regime, a ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dei beni comuni.

² Per convenzione matrimoniale può essere stabilito un altro modo di ripartizione.

³ Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei discendenti.

Art. 242

2. Negli altri casi

¹ In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni legale o giudiziale, ciascun coniuge riprende fra i beni comuni quelli che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri.

² I beni comuni restanti spettano per metà a ciascuno dei coniugi.

³ Le clausole che modificano la ripartizione legale si applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.

Art. 243

VII. Esecuzione della ripartizione
1. Beni propri

In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge, il coniuge superstite può chiedere di recuperare i beni che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri, imputandoli sulla sua quota.

Art. 244

2. Abitazione e suppellettili domestiche

¹ Se la casa o l'appartamento, in cui vivevano i coniugi, o suppellettili domestiche appartengono ai beni comuni, il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la proprietà imputandoli sulla sua quota.

² Ove le circostanze lo giustifichino, invece della proprietà può essergli attribuito, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, l'usufrutto o un diritto d'abitazione.

³ Se lo scioglimento della comunione non è dovuto alla morte di un coniuge, l'istanza può essere proposta dal coniuge che provi di avere un interesse preponderante.

Art. 245

3. Altri beni

Il coniuge che provi di avere un interesse preponderante può chiedere anche l'attribuzione di altri beni, imputandoli sulla sua quota.

Art. 246

4. Altre norme di ripartizione

Per altro, s'applicano per analogia le disposizioni sulla ripartizione della comproprietà e sull'esecuzione della divisione dell'eredità.

Capo quarto: Della separazione dei beni*Art. 247*A. Amministrazione, godimento e disposizione
I. In genere

Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni, ne gode e ne dispone.

Art. 248

II. Prova

¹ Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova.

² Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.

Art. 249

B. Responsabilità verso i terzi

Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza.

Art. 250

C. Debiti fra coniugi

¹ Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.

² Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arretrasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l'unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.

Art. 251

D. Attribuzione in caso di comproprietà

Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d'averne un interesse preponderante può, al momento dello scioglimento del regime dei beni e oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro coniuge.

2. Le seguenti altre disposizioni del Codice civile sono così modificate:

Art. 25

c. Domicilio di persone dipendenti

¹ Il domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora.

² Il domicilio dei tutelati è nella sede dell'autorità tutoria.

Art. 30 cpv. 2

² L'istanza degli sposi di portare il cognome della sposa a contare dalla celebrazione del matrimonio dev'essere accolta se giustificata da motivi degni di rispetto.

Art. 134

2. Per i coniugi

¹ Dichiarato nullo il matrimonio, la moglie che era in buona fede al momento della celebrazione conserva la cittadinanza acquistata con il matrimonio.

² Il coniuge che ha cambiato il cognome conserva il cognome acquistato con il matrimonio salvo che, entro sei mesi dalla sentenza cresciuta in giudicato, dichiararsi all'ufficiale di stato civile di voler riprendere il cognome della propria famiglia o quello che aveva prima del matrimonio.

³ La liquidazione dei rapporti patrimoniali e le pretese dei coniugi per indennità, mantenimento o riparazione morale sono regolate secondo le disposizioni sul divorzio.

*Art. 145*III. Misure
provvisoriale

¹ Proposta l'azione, ognuno dei coniugi può sospendere la comunione domestica per la durata del processo.

² Il giudice prende le opportune misure provvisoriale, specialmente circa l'abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli.

*Art. 149*IV. Situazione
del coniuge
divorziato

¹ La donna divorziata conserva la cittadinanza acquistata con il matrimonio.

² Il coniuge che ha cambiato il cognome conserva il cognome acquistato con il matrimonio salvo che, entro sei mesi dalla sentenza cresciuta in giudicato, dichiara all'ufficiale di stato civile di voler riprendere il cognome della propria famiglia o quello che aveva prima del matrimonio.

*Art. 154*VII. Liquidazione dei
rapporti
patrimoniali
1. In caso
di divorzio

¹ La liquidazione dei rapporti patrimoniali è regolata dalle disposizioni speciali sul regime dei beni.

² I coniugi divorziati perdono i vicendevoli diritti di successione legale ed ogni azione derivante da disposizione a causa di morte anteriore al divorzio.

*Art. 155*2. In caso di
separazione

In caso di separazione dei coniugi, subentra per legge la separazione dei beni.

Art. 270 cpv. 2

² Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome della madre ma, se costei porta un doppio cognome in seguito a un matrimonio precedente, soltanto il primo cognome.

*Art. 460*IV. Estensione del diritto
di successione

Il diritto di successione dei parenti cessa con la stirpe degli avi.

*Art. 462*B. Coniuge
superstite

Il coniuge superstite riceve:

1. in concorso con i discendenti, la metà della successione;
2. in concorso con eredi della stirpe dei genitori, tre quarti della successione;
3. se non vi sono né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l'intera successione.

*Art. 463 e 464**Abrogati**Art. 466*

D. Enti pubblici

Se il defunto non lascia eredi, la successione è devoluta al Cantone in cui egli ha avuto l'ultimo domicilio od al Comune designato dal diritto di questo Cantone.

Art. 470 cpv. 1

¹ Chi muore lasciando discendenti, genitori od il coniuge, può disporre per causa di morte della parte dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima.

*Art. 471*II. Porzione
legittima

La porzione legittima è:

1. di tre quarti della quota ereditaria per i discendenti;
2. della metà per ciascuno dei genitori;
3. della metà per il coniuge superstite.

*Art. 472**Abrogato**Art. 473 cpv. 3*

³ Passando ad altre nozze, il coniuge superstite perde l'usufrutto di quella parte della successione che, al momento dell'aperta successione, non avrebbe potuto essere gravata di usufrutto secondo le disposizioni ordinarie sulla legittima dei discendenti.

*Art. 561**Abrogato**Art. 612a*IV. Attribuzione dell'abitazione e delle
suppellettili domestiche al
coniuge
superstite

¹ Se la casa o l'appartamento, in cui vivevano i coniugi, o suppellettili domestiche rientrano nell'eredità, il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la proprietà imputandoli sulla sua quota.

² Ove le circostanze lo giustificano, invece della proprietà può essergli attribuito, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, l'usufrutto o un diritto d'abitazione.

³ Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitata dal defunto; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale.

*Art. 631 cpv. 2**(Concerne soltanto il testo tedesco)**Art. 635 cpv. 1*

¹ I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta.

Art. 665 cpv. 3

³ Le modificazioni della proprietà fondiaria derivanti per legge dalla comunione dei beni o dal suo scioglimento sono iscritte nel registro fondiario su notificazione di un coniuge.

*Art. 747**Abrogato**Titolo finale**Art. 8, marg. e cpv. 1*

¹ La celebrazione del matrimonio, gli effetti del matrimonio in generale e il divorzio sono retti dalla legge nuova dopo l'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984.

C. Diritto di famiglia
I. Celebrazione del matrimonio, divorzio ed effetti del matrimonio in generale
1. Principio

Art. 8a

2. Cognome La donna maritatasì sotto la legge anteriore può, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler anteporre al cognome coniugale quello che portava prima del matrimonio.

Art. 8b

3. Cittadinanza La svizzera maritatasì sotto la legge anteriore può, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, dichiarare all'autorità competente del suo vecchio Cantone d'origine di voler riprendere la cittadinanza che aveva da nubile.

Art. 9

Gli effetti patrimoniali dei matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912 sono retti dalle disposizioni del presente codice

II. Regime dei beni nei matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912

sull'applicazione del vecchio e del nuovo diritto, entrate in vigore a quella data.

Art. 9a

Ibis. Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1° gennaio 1912
1. In genere

¹ Salvo diversa disposizione, i matrimoni esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 sono sottoposti alla legge nuova.

² Gli effetti patrimoniali dei matrimoni sciolti prima dell'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 sono retti dalla legge anteriore.

Art. 9b

2. Passaggio dall'unione dei beni alla partecipazione agli acquisti
a. Modificazione delle masse patrimoniali

¹ I coniugi che vivevano nel regime dell'unione dei beni sotto la legge anteriore sottostanno, nei loro rapporti reciproci e verso i terzi, alle nuove norme sulla partecipazione agli acquisti.

² I beni appartenenti a ciascun coniuge diventano suoi beni propri o suoi acquisti conformemente alle norme sulla partecipazione agli acquisti; i beni riservati costituiti per convenzione matrimoniale diventano beni propri.

³ La moglie recupera la proprietà dei suoi apporti passati in proprietà del marito o ha un credito compensativo corrispondente

Art. 9c

b. Privilegio

Le disposizioni della legge anteriore sui crediti della moglie per gli apporti che più non si rinvenissero in caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni del medesimo rimangono applicabili per dieci anni dopo l'entrata in vigore della legge nuova.

Art. 9d

c. Liquidazione del regime dei beni sotto la legge nuova

¹ Dopo l'entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione fra i coniugi del regime dei beni è retta, per tutta la durata del precedente regime comune e del nuovo regime ordinario, dalle norme sulla partecipazione agli acquisti, salvo che i coniugi, al momento di questa entrata in vigore, abbiano già terminato la liquidazione secondo le disposizioni sull'unione dei beni.

² Prima dell'entrata in vigore della legge nuova, ogni coniuge può comunicare per scritto all'altro che il loro regime d'unione dei beni sarà sciolto secondo le disposizioni della legge anteriore.

³ Se il regime dei beni è sciolto in seguito all'accoglimento di un'azione proposta prima dell'entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione si fa secondo la legge anteriore.

3. Mantenimento dell'unione dei beni

Art. 9e

¹ I coniugi che vivevano nel regime comune dell'unione dei beni sotto la legge anteriore possono, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, dichiarare per scritto e congiuntamente all'ufficio del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler mantenere questo regime purché non l'abbiano modificato per convenzione matrimoniale; l'ufficio del registro dei beni matrimoniali tiene un elenco pubblico di queste dichiarazioni.

² Il regime dei beni è però opponibile ai terzi soltanto se ne sono o ne dovevano essere a conoscenza.

³ I beni riservati dei coniugi sono sottoposti alle nuove norme sulla separazione dei beni.

Art. 9f

4. Mantenimento della separazione dei beni legale o giudiziale

I coniugi che vivevano nel regime della separazione dei beni legale o giudiziale sotto la legge anteriore sottostanno alle nuove norme sulla separazione dei beni.

Art. 10

5. Convenzioni matrimoniali
a. In genere

¹ Se i coniugi hanno concluso una convenzione matrimoniale giusta le disposizioni del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, tale convenzione conserva la sua validità e, salve le disposizioni del presente titolo concernenti i beni riservati, l'efficacia verso i terzi e la separazione convenzionale dei beni, il loro intero regime dei beni rimane sottoposto alle norme della legge anteriore.

² I beni riservati dei coniugi sottostanno alle nuove norme sulla separazione dei beni.

³ Le convenzioni che modificano la partecipazione all'aumento o alle diminuzioni nel regime dell'unione dei beni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.

Art. 10a

b. Efficacia verso i terzi

¹ Il regime dei beni è opponibile ai terzi soltanto se ne sono o ne dovevano essere a conoscenza.

² Se la convenzione matrimoniale non è giuridicamente efficace verso i terzi, rispetto a loro valgono le nuove norme sulla partecipazione agli acquisti.

c. Sottoposizione alla legge nuova

Art. 10b

¹ I coniugi che vivevano nel regime comune dell'unione dei beni sotto la legge anteriore, ma lo avevano modificato per convenzione matrimoniale, possono, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, dichiarare per scritto e congiuntamente all'ufficio del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler sottoporre i loro rapporti giuridici al nuovo regime ordinario della partecipazione agli acquisti.

² In tal caso, la partecipazione convenzionale all'aumento vale per la somma totale degli aumenti della sostanza d'ambo i coniugi, salvo che si sia altrimenti stabilito per convenzione matrimoniale.

Art. 10c

d. Separazione convenzionale dei beni secondo la legge anteriore

I coniugi che avevano adottato la separazione dei beni sotto la legge anteriore sono sottoposti alle nuove norme sulla separazione dei beni.

Art. 10d

e. Convenzioni matrimoniali concluse in vista dell'entrata in vigore della legge nuova

Le convenzioni matrimoniali concluse prima dell'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 ma efficaci soltanto sotto la legge nuova non sottostanno all'approvazione dell'autorità tutoria.

Art. 10e

f. Registro dei beni matrimoniali

¹ Con l'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 non saranno più fatte nuove iscrizioni nel registro dei beni matrimoniali.

² Il diritto di consultare il registro rimane garantito.

Art. 11

6. Estinzione di debiti in caso di liquidazione del regime dei beni

Il coniuge che, in una liquidazione connessa con l'entrata in vigore della legge nuova, deve pagare debiti pecuniari o restituire cose può, qualora dovesse per ciò incorrere in serie difficoltà, chiedere dilazioni; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.

Art. 11a

7. Protezione dei creditori

Le norme sulla protezione dei creditori in caso di modificazione del regime dei beni s'applicano, quanto alla responsabilità, anche alle modificazioni determinate dall'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984.

Art. 59 cpv. 2

Abrogato

II

Modificazione di altri atti legislativi

1. La legge federale del 25 giugno 1891 sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 1

¹ Cambiando domicilio, i coniugi possono eleggere la legislazione del nuovo domicilio anche per i rapporti fra loro, facendo ambedue analoga dichiarazione all'ufficio cantonale competente (art. 36 lett. b).

Art. 36 lett. b

I Cantoni designano:

...

b. l'ufficio competente per ricevere le dichiarazioni fatte a norma dell'articolo 20.

2. Il Codice delle obbligazioni è modificato come segue:

Art. 271a

VII. Abitazione familiare

¹ Se la cosa locata è adibita ad abitazione familiare, il locatore o l'acquirente deve notificare la disdetta, od altre dichiarazioni intese a por fine al rapporto di locazione, separatamente al conduttore ed al suo coniuge.

² I diritti del conduttore contro queste dichiarazioni del locatore, segnatamente il diritto alla protrazione del contratto, possono essere esercitati anche dal coniuge.

³ Il conduttore può dare la disdetta soltanto con il consenso del coniuge, in conformità delle disposizioni del diritto matrimoniale.

Art. 494 cpv. 4

Abrogato

3. La legge federale sull'esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

V^{bis}. Dell'esecuzione contro un coniuge vivente in comunione di beni*Art. 68a*

¹ Se l'esecuzione è diretta contro un coniuge vivente in comunione di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi devono essere notificati anche all'altro coniuge; quando tale situazione patrimoniale del debitore sia fatta valere soltanto nel corso del procedimento, l'ufficio provvede senza indugio alle notificazioni omesse.

² Ciascun coniuge può fare opposizione.

³ Se il debitore od il suo coniuge intende far valere unicamente che il debito non grava i beni comuni, bensì soltanto i beni propri del debitore e la sua quota di beni comuni, l'opposizione dev'essere motivata.

Art. 68b

¹ Mediante la procedura di contestazione (art. 106-109), il debitore o il suo coniuge può far valere che un bene pignorato appartiene ai beni propri di quest'ultimo.

² Se l'esecuzione verte unicamente sui beni propri del debitore e sulla sua quota di beni comuni, ciascun coniuge può inoltre, mediante la procedura di contestazione (art. 106-109), opporsi al pignoramento di beni comuni.

³ Se l'esecuzione è continuata sui beni propri e sulla quota di beni comuni, il pignoramento e la realizzazione di quest'ultima sono retti dall'articolo 132.

⁴ La quota di beni comuni non può essere venduta all'incanto.

⁵ L'autorità di vigilanza può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni.

Art. 95a

I crediti del debitore verso il suo coniuge sono pignorati soltanto in caso di insufficienza dei suoi altri beni.

Art. 107 cpv. 5

Abrogato

Art. 219 cpv. 4, quarta classe lett. a

Abrogata

Art. 219 cpv. 4, quinta classe

Tutti gli altri crediti.

4. La legge federale del 29 aprile 1920 sugli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento è modificata come segue:

Art. 2a

Le conseguenze di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento non possono essere pronunciate in seguito a perdite che uno dei coniugi ha avuto per il fatto dell'altro.

III**Entrata in vigore**

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Nella misura in cui la presente legge modifica leggi che non siano il Codice civile, sono applicabili le disposizioni transitorie di quest'ultime.